

# Ministero dell'Istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

Viale Colombo 30 – 25127 BRESCIA Tel. 030/310897 – Fax 030/3730018 Codice Ministeriale BSIC885009 - C.F. 80050570177 –

Sito internet: www.icovest1brescia.edu.it; email istituzionale: bsic885009@istruzione.it email P.E.C.: bsic885009@pec.istruzione

Registro contratti n. 3 Protocollo vedi segnatura allegata Cig B1071D2F5C

## CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

#### TRA

L'Istituto Comprensivo Ovest 1 di Brescia , rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Mariarosaria Marinaro, nata a , domiciliata per la sua carica presso il suddetto Istituto Comprensivo, sito in Viale Colombo, n. 30 – 25127 Brescia (BS) – codice fiscale n. 80050570177 – cod. univoco UFLRLR,

 $\mathbf{E}$ 

la Sig.ra ANADIF NAIMA nata C.F. – P.IVA

- EMAIL:

# **PREMESSO**

- che l'istituzione scolastica ha predisposto il progetto "Dall'accoglienza alla cittadinanza" per l'attuazione delle attività per un efficace inserimento degli alunni stranieri nelle scuole appartenenti all'Istituto Comprensivo;
- che il progetto in parola è finanziato dal Comune di Brescia con i fondi "Dall'Accoglienza alla Cittadinanza" per l'anno scolastico 2023/2024, accertati nel Programma annuale 2024 di questo Istituto alla voce P02/01;
- che il suddetto progetto preveda prestazioni professionali specialistiche, di esperti e consulenti esterni all'istituzione scolastica
- che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 consenta la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che l'esperta ANADIF NAIMA non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

# SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente prevede la nomina di mediatori culturali tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale, valido esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024 con inizio da Settembre 2023 fino a Giugno 2024.

Art. 1

L'esperta ANADIF NAIMA individuata quale esperto/consulente si impegna a prestare la propria opera professionale come mediatrice culturale di lingua araba secondo modalità organizzativo gestionali definiti dagli OO.CC. scolastici, a seconda dei bisogni educativi delle classi e mira a programmare, realizzare e verificare la conoscenza della lingua italiana presso le scuole dell'Istituto Comprensivo Ovest 1 Brescia

L'esperta ANADIF NAIMA, s'impegna, ai fini di cui all'art. 1, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto. L'attività di prestazione d'opera è articolata per un totale di **n. 80 ore presumibili** facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare.

#### Art. 3

L'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni e mette in atto tutti gli accorgimenti opportuni per garantire l'assoluta sicurezza dell'attività. Si obbliga, altresì, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### Art. 4

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto e si impegna a consegnare in Segreteria il foglio delle presenze debitamente firmato.

### Art. 5

Il presente contratto non da' luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'esperta ANADIF NAIMA provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

#### Art. 6

A fronte dell'attività effettivamente svolta dall'esperta ANADIF NAIMA, l'Istituto Comprensivo Ovest 1 di Brescia si impegna a corrispondere un compenso orario omnicomprensivo lordo dipendente pari a € 33,00 per le ore effettivamente rendicontate (comprensivo, oltre che del compenso netto da corrispondere all'esperto, anche di rivalsa, contributo previdenziale, ritenuta d'acconto ed ogni altro onere e contributo dovuto ai sensi di legge).

Il compenso predetto verrà corrisposto in unica soluzione alla fine dell'incarico previa presentazione di fattura elettronica al termine della prestazione e sarà chiaro che l'Istituto non sarà debitore di altre rivalse né contributive, né fiscali, né di altre spese sostenute; resta inteso che qualsiasi spesa e/o onere ulteriore sarà interamente a carico dell'esperta ANADIF NAIMA.

#### Art. 7

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'esperta ANADIF NAIMA.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 del e Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali – l'amministrazione scolastica fa presente che i dati richiesti al contraente sono indispensabili per la stipula del presente contratto e saranno trattati solo a questi fini come previsto dall'informativa di cui il contraente ha presa visione.

Con la firma in calce l'esperta ANADIF NAIMA esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali che si rendessero necessari in relazione ad adempimenti o all'esercizio di diritto connessi con il presente incarico. Al termine dell'espletamento del presente incarico autorizza la loro distruzione e/o la conservazione degli stessi.

L'esperto è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza per espletare il presente incarico. Egli è responsabile del trattamento dei dati cui verrà a conoscenza nell'espletamento del suo lavoro ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 30/06/2003, n. 196, a tale proposito rientrano nella sua responsabilità anche eventuali dipendenti o collaboratori utilizzati per i trattamenti dei dati necessari all'assolvimento del contratto qui stipulato.

In particolare, si stabilisce quanto segue:

- i dati personali relativi al personale dell'istituto, agli utenti dell'istituto, che in passato vi sono stati comunicati, o che in futuro vi saranno comunicati, o ai quali l'esperta ANADIF NAIMA potrà avere accesso nell'ambito delle operazioni che di volta in volta gli saranno affidati potranno essere utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti affidati. Per i compiti affidati si fa riferimento al contratto stipulato;
- il contraente si impegna a non divulgare e diffondere, i dati di cui l'istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla legge e nelle misure e nelle forme indispensabili ad adempiere i termini del rapporto contrattuale in atto.

• nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte del contraente, il quale si impegna anche a mettere in atto e a verificare regolarmente l'efficacia di adeguate e preventive misure contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure minime di sicurezza fisica, organizzativa e logica prescritte dal D. Lgs 196/2003.

Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito dal contraente qualora si giunga ad una rescissione del contratto.

Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo svolgimento delle mansioni affidate dovranno essere restituiti o distrutti.

Letto, approvato e sottoscritto.	
LUOGO E DATA	
IL MEDIATORE CULTURALE (Dott.ssa Anadif Naima)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Mariarosaria Marinaro)
(firma)	(firma)